

Note di lettura
delle disposizioni in materia di pubblico impiego
contenute nel D.L. 1.7.2009 n. 78 convertito nella Legge 3.8.2009 n. 102
(a cura del dott. Stefano Martinelli)

ARTICOLO 17 – Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti	
commi da 10 a 18 stabilizzazione di precari e Co.Co.Co.	<p>I termini entro cui le pubbliche amministrazioni possono stabilizzare il personale precario sono prorogati di tre anni, non nella forma di assunzione diretta ma attraverso la partecipazione a concorsi pubblici. Nel triennio 2010/2012 tutte le pubbliche amministrazioni potranno riservare fino al 40% dei posti a concorso ai lavoratori a tempo determinato in possesso dell'anzianità di servizio almeno triennale prevista dalle leggi finanziarie 2007 e 2008. Nello stesso triennio, si potrà altresì valorizzare tale anzianità attraverso l'assegnazione di uno specifico punteggio nella valutazione dei titoli.</p> <p>Sempre nel triennio 2010/2012 l'anzianità triennale, prevista dalla legge finanziaria 2008, maturata presso una qualunque pubblica amministrazione dai collaboratori coordinati e continuativi potrà essere valorizzata nell'ambito dei concorsi pubblici sempre tramite l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo nei titoli.</p>
comma 19 efficacia delle graduatorie concorsuali	<p>L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2010.</p>
comma 23 disposizioni in materia di assenze per malattia	<p>All'art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, vengono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ le fasce orarie per gli accertamenti medico-legali della malattia tornano dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00: in tale fascia oraria il personale in malattia dovrà, pertanto, essere reperibile presso la propria residenza o domicilio; ➤ la certificazione della malattia può essere rilasciata oltre che da una "struttura sanitaria pubblica" anche da "un medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale" (come già sostenuto dalla Funzione Pubblica nella circolare n. 8/2008); ➤ le assenze dal servizio non devono avere alcun rilievo nella determinazione delle somme da erogare a titolo di incentivazione della produttività : questo per effetto dell'abrogazione del comma 5 dell'art. 71 del D.L. 112/2008 i cui effetti riguardano le assenze effettuate successivamente all'entrata in vigore del D.L. 78/2009 (1.7.2009); ➤ gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle pubbliche amministrazioni rientrano nei compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale; conseguentemente gli oneri relativi agli accertamenti medico-legali sono a carico della aziende sanitarie locali.

<p>comma 26 utilizzo di contratti di lavoro flessibile</p>	<p>All'art. 36 del D.Lgs. 165/2001 vengono apportate le seguenti modificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ viene eliminato il vincolo relativo al limite temporale massimo di utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali (un triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio); ➤ per combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, obbligo per le pubbliche amministrazioni di redigere <i>entro il 31 dicembre di ogni anno</i> un rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate e sull'utilizzo dei lavoratori socialmente utili; tale rapporto dovrà essere trasmesso <i>entro il 31 gennaio di ogni anno</i> ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno, nonché al Dipartimento della Funzione Pubblica; ➤ responsabilità diretta del dirigente per le irregolarità nell'utilizzo del lavoro flessibile con conseguente perdita dell'erogazione della retribuzione di risultato; ➤ inserimento del lavoro accessorio (art. 70 del D.Lgs. 276/2003) nell'elencazione delle tipologie di contratti flessibili previste per le pubbliche amministrazioni, oltre quindi a contratti di lavoro a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro, altri rapporti formativi e somministrazione lavoro.
<p>comma 27 incarichi di collaborazione esterna</p>	<p>Viene integrato l'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 prevedendo che il rapporto informativo annuale deve contenere informazioni anche sull'impiego di rapporti di lavoro autonomo.</p>
<p>comma 35-novies pensionamento "forzoso" dei dipendenti pubblici</p>	<p>Viene modificato il comma 11 dell'art. 72 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, prevedendo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di collocare nel triennio 2009-2011 in quiescenza i propri dipendenti che abbiano raggiunto i 40 anni di anzianità contributiva; non sono più necessari i 40 anni di servizio effettivo.</p>
<p>ARTICOLO 22-TER - Disposizioni in materia di accesso al pensionamento</p>	
<p>comma 1 innalzamento età per pensione di vecchiaia per le donne</p>	<p>Attraverso un sistema di incrementi temporali progressivi viene innalzata l'età richiesta per il pensionamento di vecchiaia per le donne del pubblico impiego, attualmente pari a 60 anni, fino ad arrivare ai 65 anni a regime nel 2018.</p>
<p>comma 2 adeguamento requisiti età anagrafica per pensionamento</p>	<p>A decorrere dal 2015 i requisiti dell'età anagrafica per l'accesso al sistema pensionistico italiano saranno adeguati, per tutti i lavoratori, all'incremento di speranza di vita accertato dall'Istat e convalidato da Eurostat.</p>